

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3551

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LINDNER, MEUCCI, CUMINETTI, BORTOLANI,  
BELLISARIO, MICHELI PIETRO, BELLOTTI**

*Presentata il 6 marzo 1975*

Modificazione dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente lo stato giuridico del personale della scuola

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ha modificato il limite di età per il collocamento a riposo del personale dirigente e docente delle scuole secondarie ed artistiche portandolo dal 70° al 65° anno di età, equiparandolo così a quello stabilito dalle leggi già vigenti per il personale docente e dirigente della scuola primaria, per il personale non docente e per la generalità dei dipendenti statali. L'applicazione pura e semplice dell'articolo nel testo approvato dal Parlamento comporterà l'allontanamento simultaneo dal servizio col 1° ottobre 1975 di ben sei leve di dirigenti e docenti: quelli nati prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 e 1910, perché tutti questi al 1° ottobre 1975 avranno compiuto il 65° anno di età. Un tal fatto priverà la scuola in uno stesso momento di numerosi dirigenti e docenti di grande esperienza e costituirà nello stesso tempo una lesione della legittima aspettativa dei medesimi, i quali, in base allo stato giuridico precedentemente vigente, ritenevano di poter rimanere in servizio fino al 70° anno di età. Le eccezioni previste nel 2° e nel 3° comma dell'articolo non risolvono la questione in

modo soddisfacente per la scuola e per i docenti. Tali eccezioni, al contrario, non appaiono giustificate per il personale della scuola primaria e per il personale non docente per i quali le norme preesistenti prevedevano in ogni caso il collocamento a riposo al 65° anno.

La proposta di legge che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento, senza vanificare le nuove norme, ne prevede un'applicazione graduale in un certo numero di anni, anticipando prima al 69°, poi al 68°, poi al 67°, poi al 66° ed infine al 65° anno di età il collocamento a riposo.

Con la norma che proponiamo, il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età avverrebbe:

il 1° ottobre 1975 per i nati prima del 1° ottobre 1905 o prima del 1° ottobre 1906 (70° e 69° anno di età);

il 1° ottobre 1976 per i nati prima del 1° ottobre 1907 o prima del 1° ottobre 1908 (69° e 68° anni di età);

il 1° ottobre 1977 per i nati prima del 1° ottobre 1909 o prima del 1° ottobre 1910 (68° e 67° anno di età);

il 1° ottobre 1978 per i nati prima del 1° ottobre 1911 o prima del 1° ottobre 1912 (67° e 66° anno di età);

il 1° ottobre 1979 per i nati prima del 1° ottobre 1913 o prima del 1° ottobre 1914 (66° e 65° anno di età).

Con il 1° ottobre 1979 avrebbe così pieno valore la norma generale.

Sembra poi ai proponenti giusto che la norma precedente venga applicata anche a quei maestri di ruolo laureati che, di fatto, prestano servizio nella scuola secondaria e che hanno titolo all'immissione nei ruoli della scuola secondaria in base alle leggi nn. 603 e 1074.

Una modifica si rende inoltre necessaria al 4° comma dell'articolo 15 nell'attuale stesura; là dove esso stabilisce che il trattamento provvisorio di pensione sia commis-

rato all'80 per cento del trattamento economico in godimento; se così si facesse anche per chi non avesse raggiunto al momento del collocamento a riposo i 40 anni di servizio utile a pensione, si dovrebbe al momento della liquidazione definitiva effettuare un conguaglio negativo talora rilevante. Più giusto sembra dire che al personale sarà corrisposto un trattamento provvisorio di pensione sulla base delle percentuali stabilite in relazione all'anzianità di servizio dalla legge 15 febbraio 1958, n. 46, riferite allo stipendio ed altri eventuali assegni pensionabili, salvo conguaglio alla definitiva liquidazione.

I proponenti ritengono che, con le modificazioni proposte, l'articolo 15 tenga in maggior conto l'interesse generale della scuola, quello dell'amministrazione e quello dei docenti e pertanto raccomandano l'accoglimento della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, è sostituito con il seguente:

« Il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per il personale ispettivo, dirigente, docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica avviene il 1° ottobre successivo al compimento del 65° anno di età.

Allo scopo di rendere graduale l'allontanamento dal servizio di quel personale per il quale vigeva in precedenza un diverso trattamento (ispettori centrali, presidi e docenti della scuola secondaria ed artistica) nella fase iniziale di applicazione della presente legge, il collocamento a riposo per tale personale avverrà con le seguenti modalità:

con il 1° ottobre 1975 per coloro che a quella data avranno compiuto il 69° anno;

con il 1° ottobre 1976 per coloro che a quella data avranno compiuto il 68° anno;

con il 1° ottobre 1977 per coloro che a quella data avranno compiuto il 67° anno;

con il 1° ottobre 1978 per coloro che a quella data avranno compiuto il 66° anno;

con il 1° ottobre 1979 la norma di cui al 1° comma del presente articolo avrà pieno vigore per tutti.

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche al personale di ruolo della scuola elementare laureato che, di fatto, preste servizio nella scuola secondaria od artistica ed abbia titolo all'immissione nei ruoli di tali scuole in base alla legge 25 luglio 1966, n. 603, o alla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e successive modificazioni.

Al personale di cui ai commi precedenti, in servizio al 1° ottobre 1974 che, per effetto delle norme contenute nel presente articolo, debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio attualmente richiesto per il massimo della pensione, è consentito rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il 70° anno di età.

La disposizione di cui al comma precedente si applica, fino al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza, anche al personale che, in servizio al 1° ottobre 1974, debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo di pensione.

Al personale di cui alla presente legge che verrà collocato a riposo a partire dal 1° ottobre 1974 sarà corrisposto un trattamento provvisorio di pensione sulla base delle percentuali stabilite dall'articolo 1, VII comma, della legge 15 febbraio 1968, n. 46; tali percentuali dovranno essere riferite allo stipendio ed agli altri assegni pensionabili, in godimento all'atto della cessazione dal servizio, salvo conguaglio alla definitiva liquidazione.

Al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente che cesserà dal servizio nel periodo dal 1° settembre 1973 al 25 giugno 1975, in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il trattamento di pensione e l'indennità di buonuscita o previdenza saranno riliquidati sulla base del trattamento che avrebbero conseguito per effetto del riordinamento dei ruoli di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 e di cui all'articolo 10.